

Schema di decreto legge contenente misure di straordinaria necessità ed urgenza nei settori dell'istruzione, dell'università, della ricerca e dell'alta formazione artistica musicale e coreutica

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre misure per la stabilità dell'insegnamento nelle istituzioni scolastiche, per ridurre il ricorso a contratti a termine, per assicurare l'insegnamento nelle scuole paritarie e per garantire lo svolgimento delle funzioni tecnico-ispettive all'interno del sistema scolastico;

Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizione dirette ad assicurare condizioni per il trasporto scolastico per le famiglie meno abbienti e la sicurezza degli edifici ad uso scolastico;

Considerata, inoltre, la straordinaria necessità ed urgenza di prevedere misure per favorire l'acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all'attività di ricerca, per consentire il processo di statizzazione di istituti superiori musicali non statali e delle accademie non statali di belle arti finanziati da enti locali per i quali sia intervenuta la dichiarazione di dissesto finanziario e per garantire la finalizzazione delle risorse destinate agli interventi di sostegno alla ricerca;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri, adottate nelle riunioni del _____;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:

PAS

ART. 1

(Disposizioni urgenti in materia di abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria)

1. Al fine di ovviare alla grave carenza di docenti abilitati all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, sia statale sia paritaria, è bandito, entro il 2019, un percorso formativo abilitante straordinario, svolto presso le università.
2. Possono partecipare al percorso di cui al comma 1 i docenti che, per almeno tre anni scolastici, anche non consecutivi, tra il 2011/2012 e il 2018/2019 abbiano svolto, in ciascun anno, almeno 180 giorni complessivi di servizio oppure abbiano prestato servizio, senza soluzione di continuità, dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale. Per i soggetti in possesso del titolo di dottore di ricerca si prescinde dal predetto requisito di servizio. Si prescinde altresì dal predetto requisito per i soggetti già ammessi a precedenti percorsi di tirocinio formativo attivo oppure precedenti percorsi formativi abilitanti speciali, e che non li abbiano condotti a termine per maternità o per ragioni di salute.
3. Ai fini di cui al comma 2, primo periodo, è preso in considerazione unicamente il servizio prestato nelle scuole secondarie del sistema nazionale di istruzione in una classe di concorso non a esaurimento compresa tra quelle di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, come modificato dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259, oppure nell'insegnamento di sostegno. Ai fini di cui al comma 2, primo periodo, è altresì preso in considerazione il servizio nelle istituzioni dell'istruzione e formazione professionale purché sia riconducibile a una delle classi di concorso di cui al primo periodo oppure all'insegnamento di sostegno e purché sia stato prestato per garantire l'assolvimento dell'obbligo d'istruzione.
4. Ciascun soggetto, che soddisfi i requisiti di cui ai commi 2 e 3, può partecipare alla procedura di cui al comma 1 in un'unica regione per una sola classe di concorso non a esaurimento, compresa tra quelle alle quali possa accedere in base ai titoli di studio posseduti.
5. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono disciplinati:
 - a) i termini e le modalità di presentazione delle istanze di partecipazione alla procedura di cui al comma 1;
 - b) i titoli valutabili e il relativo punteggio ai fini della determinazione dell'ordine di accesso ai percorsi universitari abilitanti di cui alla lettera c), ferma restando la priorità per i soggetti di cui al comma 2 ultimo periodo e per coloro che non siano già in possesso di abilitazione per alcuna classe di concorso;
 - c) le modalità di svolgimento e i contenuti dei percorsi universitari abilitanti il cui superamento comporta l'abilitazione all'esercizio della professione docente nella relativa classe di concorso, nonché la natura e le modalità di svolgimento e di valutazione della o delle prove intermedie e finali e il relativo punteggio minimo;
 - d) la composizione delle commissioni di valutazione delle prove di cui alla lettera c);
 - e) l'ammontare dei diritti di segreteria dovuti per la partecipazione alla procedura di cui al comma 1, determinato in maniera da coprire integralmente ogni onere derivante dall'organizzazione della medesima, salvo quelli di cui al comma 7. Le somme riscosse ai sensi del primo periodo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate

N.B.
Vedi c. 1

ai pertinenti capitoli di spesa della missione «Istruzione scolastica» dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

f) i contenuti del bando.

6. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è annualmente determinato il contingente dei posti disponibili per la frequenza dei percorsi universitari di cui al comma 5, tenuto conto anche della disponibilità ricettiva delle università, sino a esaurimento dei partecipanti.

7. Ciascuna università determina l'importo dovuto dagli iscritti ai percorsi di cui al comma 5. Il predetto importo è almeno pari a quello occorrente a garantire che gli oneri, diretti e indiretti, derivanti dall'istituzione, dalla gestione e dalla frequenza dei percorsi universitari di cui al comma 5 siano posti integralmente a carico dei partecipanti.

8. La partecipazione alla procedura di cui al comma 1 e il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento attraverso i percorsi formativi abilitanti straordinari di cui al presente articolo non danno diritto all'impiego a tempo indeterminato alle dipendenze dello Stato.

9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche.

Orizzonte Scuola

ART. 2

Luca...
...

(Disposizioni urgenti in materia di reclutamento del personale docente nella scuola secondaria)

1. Al fine di ridurre il ricorso ai contratti a termine nella scuola secondaria di primo e di secondo grado e di agevolare la stabilizzazione del rapporto di lavoro dei docenti che abbiano esperienza lavorativa nelle relative istituzioni scolastiche ed educative statali, entro il 2019 è bandita una procedura straordinaria finalizzata all'immissione in ruolo.

2. Alla procedura di cui al comma 1 è riservato, in ciascuna regione e classe di concorso, il 50% dei posti di cui all'articolo 17, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per le scuole secondarie di primo e secondo grado e per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023.

3. La procedura di cui al comma 1 è bandita a livello nazionale entro il 2019, è organizzata a livello regionale ed è finalizzata alla definizione di una graduatoria di merito distinta per regione e classe di concorso della scuola secondaria, nonché per l'insegnamento di sostegno nella scuola secondaria.

4. La partecipazione alla procedura di cui al comma 1 è riservata ai docenti che, per almeno tre anni scolastici, anche non consecutivi, tra il 2011/2012 e il 2018/2019, abbiano svolto, in ciascun anno, almeno 180 giorni complessivi di servizio, oppure abbiano prestato servizio senza soluzione di continuità dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.

5. Ai fini di cui al comma 4 è preso in considerazione unicamente il servizio prestato nelle scuole secondarie statali in una classe di concorso non a esaurimento compresa tra quelle di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19,

come modificato dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259, oppure nell'insegnamento di sostegno.

6. Ciascun soggetto può partecipare alla procedura di cui al comma 1 in un'unica regione per il sostegno oppure, in alternativa, per una sola classe di concorso, purché abbia maturato, in entrambi i casi, almeno un anno di servizio specifico ai sensi dei commi 4 e 5. Per la partecipazione ai posti di sostegno è richiesto l'ulteriore requisito del possesso della relativa specializzazione.

7. La procedura di cui al comma 1 prevede:

- a) lo svolgimento di una prova scritta da svolgere al computer e una orale;
- b) la formazione di una graduatoria, sulla base del punteggio riportato nelle prove di cui alla lettera a) e della valutazione dei titoli di cui al comma 8 lettera c), nel limite dei posti di cui al comma 2;
- c) il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione docente per tutti coloro che si posizionano nella graduatoria di cui alla lettera b) entro il limite dei posti di cui al comma 2;
- d) l'ammissione al percorso annuale di formazione iniziale e prova e la successiva eventuale immissione in ruolo, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, nel limite annuale dei posti di cui al comma 10, dei soggetti collocati nelle graduatorie di cui alla lettera b).

8. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definiti:

- a) i termini e le modalità di presentazione delle istanze di partecipazione alla procedura di cui al comma 1;
- b) i contenuti e le modalità di espletamento e di valutazione delle prove di cui al comma 7 lettera a), nonché il punteggio minimo, non inferiore a 6 decimi, da conseguire nella prova scritta al fine di accedere alla successiva prova orale;
- c) i titoli valutabili di cui al comma 7 lettera b) e il punteggio a essi attribuibile;
- d) i posti disponibili, ai sensi del comma 2, per ciascuna regione e classe di concorso;
- e) la composizione delle commissioni di valutazione delle prove di cui al comma 7, lettera a);
- f) l'ammontare dei diritti di segreteria dovuti per la partecipazione alla procedura di cui al comma 1, determinato in maniera da coprire integralmente ogni onere derivante dall'organizzazione della medesima. A tal fine, si applica l'articolo 1, comma 112, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
- g) i contenuti del bando.

9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche.

ART. 3

(Disposizioni in materia di reclutamento del personale dirigenziale dipendente dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca)

1. All'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono apportate le seguenti modificazioni:

(impignorabilità delle risorse destinate agli interventi di sostegno della ricerca)

1. Le risorse destinate agli interventi di sostegno alla ricerca e per la concessione delle agevolazioni finanziarie, a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al Titolo III, Capo IX "Misure per la ricerca scientifica e tecnologica" del Decreto-Legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, non sono soggette ad esecuzione forzata nonché agli accantonamenti di tesoreria, in applicazione di quanto previsto all'articolo 1, comma 800, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

1. Le graduatorie del concorso di cui all'articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107, conservano la loro validità per un ulteriore anno, oltre al periodo di cui all'articolo 1, comma 603, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.